



Bolzano, 06.09.2024

Redatto da:
Tonino Tuttolomondo
Tel. 0471-411331
tonino.tuttolomondo@provincia.bz.it

Gentili insegnanti
delle scuole a carattere statale e delle scuole
professionali

Tramite
Lasis
Albo online Intendenza scolastica italiana
<https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/albo.asp>

Per conoscenza: Gentili dirigenti scolastiche / dirigenti scolastici
delle scuole a carattere statale e professionali

Gentili OO.SS.

L O R O S E D I

Corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità per l'insegnamento di "etica" (D.P.P. 2/2024, art. 7, comma 1, lett. a).

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 21.3.2024 "Regolamento in materia di offerta formativa alternativa per le alunne e gli alunni che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica", l'insegnamento dell'etica può essere impartito da docenti di tutte le discipline, in possesso di un'abilitazione o idoneità per le scuole a carattere statale e/o per le scuole professionali e che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. aver frequentato uno specifico corso di formazione organizzato e realizzato dalle rispettive Direzioni provinciali Istruzione e formazione;
- b. aver concluso il corso di studi universitari in Etica applicata, organizzato dall'Università di Innsbruck e dallo Studio Teologico Accademico di Bressanone in collaborazione con la Libera Università di Bolzano, o una formazione universitaria equivalente;
- c. aver concluso un Master di I o di II livello in Etica, Etica applicata, Etica pratica e Bioetica, Bioetica, Pluralismo e Consulenza etica, Filosofia dell'etologia ed Etica ambientale, Etica, Diversità e Inclusione o un Master con contenuti equivalenti.

Con riferimento alla lettera a) sopra descritta, la Direzione Istruzione e Formazione italiana organizza pertanto uno specifico corso di formazione, rivolto ai propri docenti, che permette di conseguire l'idoneità all'insegnamento di "etica" e l'iscrizione in appositi elenchi, fermo restando il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Con delibera della Giunta provinciale e con contratto collettivo decentrato sugli utilizzi, a seconda della competenza, sono stabilite le modalità di accesso agli elenchi di "etica" per il personale docente a tempo determinato e indeterminato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto del Presidente della Provincia n. 2/2024, l'insegnamento dell'etica viene introdotto gradualmente sulla base delle circolari con cui le Direzioni Istruzione e Formazione definiscono l'attuazione dell'offerta formativa alternativa.

Di seguito le modalità di ammissione al corso di formazione in oggetto.



Art. 1 Numero posti

1. Sono riservati n. 30 posti per il conseguimento dell'idoneità per la scuola primaria e n. 55 posti per il conseguimento di quella per la scuola secondaria, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3.
2. Ogni docente potrà partecipare ad un solo percorso formativo rispettivamente per la scuola primaria o per la scuola secondaria, coerentemente con il titolo di studio valido posseduto per l'accesso alle graduatorie provinciali della scuola a carattere statale.

Art. 2 Durata

1. Il corso di formazione si svolge nell'anno scolastico 2024/2025 per un totale di 84 ore complessive, secondo il calendario che verrà definito dalla Direzione del Corso.

Art. 3 Requisiti d'accesso

1. Possono iscriversi al corso di formazione tutti coloro che:
 - a. sono di madrelingua italiana e
 - b. sono in possesso di un contratto a tempo indeterminato presso le scuole a carattere statale o professionali della Provincia di Bolzano
oppure
sono inseriti nelle graduatorie riferite alle scuole a carattere statale o professionali della Provincia di Bolzano.

Art. 4 Graduatoria

1. Qualora, nell'ambito di un singolo percorso formativo previsto all'art. 1, le candidature ammissibili siano superiori ai posti disponibili per ottenere l'idoneità, verrà predisposta una specifica graduatoria con decreto del Direttore per l'Istruzione e la Formazione italiana, con l'attribuzione del seguente punteggio:

- a. abilitazione oppure idoneità all'insegnamento nelle scuole statali, a carattere statale o nelle scuole professionali: 12 punti;
- b. per ogni anno scolastico di servizio con titolo di studio valido presso le scuole statali, a carattere statale, paritarie o della formazione professionale: 12 punti (saranno valutati al massimo di 5 anni).
- c. limitatamente al diploma di laurea almeno quadriennale è attribuito il seguente punteggio: 12 punti, più 0,50 punti per ogni voto superiore a 76/110. In caso di lode sono attribuiti ulteriori 4 punti.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110.

Se la valutazione dei titoli di studio non è espressa in punti, ma in voti, si applica quanto previsto al punto A.3.2.3 dell'allegato B della Delibera della G.P. n. 987/2023.

Ai gradi accademici che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca sul reciproco riconoscimento di titoli e gradi accademici, si applica la procedura ivi stabilita (voto complessivo, comprensivo di tutti gli esami sostenuti in base all'ordinamento di studio e della tesi di laurea).

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

I posti sono assegnati secondo l'ordine progressivo della graduatoria e la posizione individuale nella medesima graduatoria è data dalla somma dei punti conseguiti.

2. Viene valutata l'esperienza di insegnamento prestata per un intero anno scolastico.

Un intero anno scolastico è costituito da un periodo di almeno 180 giorni oppure dal servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (Legge n. 124/1999, art. 11, comma 14).

3. Sono ammessi al corso di formazione tutte e tutti coloro che all'esito della graduatoria, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.



Art. 5 Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione al corso di formazione (vedi allegato), debitamente compilata e sottoscritta, deve essere redatta su carta esente da bollo secondo il modulo in allegato ed essere inviata a pena di esclusione entro il termine perentorio del **23.9.2024** alle ore 24.00 alla Ripartizione Intendenza scolastica italiana.
2. La domanda deve essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo intendenzascolastica@pec.prov.bz.it oppure mediante posta elettronica ordinaria (PEO) all'indirizzo intendenzascolastica@provincia.bz.it
Alla domanda va allegata a pena d'esclusione una copia di un documento di riconoscimento.
3. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata (PEC) è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica ordinaria (PEO) è attestata dalla data dell'e-mail consegnata.

Art. 6 Cause di esclusione

1. Oltre a coloro che non possiedono uno o più requisiti previsti dall'art. 3 o che non li hanno dichiarati, vengono esclusi anche le candidate/i candidati che:
 - a. non hanno inviato la domanda entro il termine previsto dall'art. 5, comma 1;
 - b. non hanno firmato la domanda di ammissione.
2. Il Direttore per l'Istruzione e la Formazione italiana può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza dal corso di formazione nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di ammissione.
3. Le candidate escluse e i candidati esclusi ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica all'indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione.

Art. 7 Direzione del Corso

1. La Direzione del Corso è nominata dal Direttore per l'Istruzione e la Formazione professionale italiana ed è composta da tre componenti:
 - a) da un'ispettrice scolastica ispettore o un ispettore scolastico, con il ruolo di Presidente;
 - b) da due docenti del corso di formazione, in qualità di membri.Le funzioni di segreteria sono svolte da personale degli Uffici dell'Intendenza scolastica italiana.
2. La Direzione del Corso decide sugli aspetti organizzativo-amministrativi relativi al corso di formazione, una volta avviato, tra cui:
 - numero massimo di assenze consentite;
 - riconoscimento di crediti formativi;
 - altri aspetti di tipo organizzativo.

Art. 8 Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato ovvero dalla piena conoscenza dei provvedimenti stessi.

Il Direttore per l'Istruzione e la Formazione italiana
Vincenzo Gullotta
(sottoscritto con firma digitale)